



IVA

Dall'Albania una spinta alla modernizzazione dell'Iva

di Roberto Curcu

Convegno di aggiornamento

Dichiarazione Iva 2025: novità e casi operativi

[Scopri di più](#)

Il caso del centro di prima accoglienza in Albania, con le sentenze e le successive polemiche, ha portato a conoscenza della maggioranza degli italiani – anche coloro non esperti di Diritto – che **l'Italia è un Paese aderente** (anzi, fondatore...) **dell'Unione europea**, e che questa appartenenza porta ad avere degli **obblighi giuridici**, quali il rispetto delle **norme unionali** (o comunitarie che dir si voglia). Considerato questo attuale e vivo interesse verso il **diritto comunitario**, il momento potrebbe essere quello giusto per **fare un check della nostra normativa Iva, la quale deve essere "armonizzata" e, quindi, è particolarmente sensibile a ciò che succede in Europa**.

La questione, che ha portato alle polemiche connesse ai casi dei migranti trasferiti in Albania, **non è così semplice da capire**, da un punto di vista giuridico. A complicare la comprensione della questione – per i non esperti di diritto comunitario – è che apparentemente ad essere **violata è una sentenza della Corte di Giustizia Europea**, e che in base a questa presunta violazione abbiamo avuto dei giudici che hanno chiesto alla stessa Corte di Giustizia Europea di pronunciarsi, altri che hanno direttamente **disapplicato la normativa nazionale**, e queste richieste e queste disapplicazioni sono avvenute **dopo pochi giorni di vita della norma**.

La spiegazione, molto semplicistica, della questione va divisa in **due passaggi**. Il primo passaggio è che **vi sono norme del diritto comunitario che sono "più importanti" rispetto a quelle nazionali, e quando queste ultime sono incompatibili con le prime, vanno disapplicate**. La seconda questione è che spetta in primo luogo al legislatore degli Stati membri **non fare norme incompatibili** con quelle europee e correggere tempestivamente quelle **dichiarate o palesemente incompatibili, ma sia la pubblica amministrazione (tra le quali c'è anche l'Agenzia delle entrate), sia il giudice, possono** – anzi hanno il dovere – **di disapplicare la norma nazionale incompatibile con quella comunitaria**. Quando hanno il dubbio che la **norma nazionale possa essere incompatibile col diritto comunitario, l'ordinamento europeo prevede che la Corte di Giustizia può essere chiamata in causa dal giudice** per pronunciarsi a riguardo. La Sentenza delle Corte di Giustizia, quindi, tecnicamente non decreta un vincitore ed un vinto, ma dà una **interpretazione autentica della norma comunitaria**, e quindi gli strumenti per l'eventuale disapplicazione di tutte le norme nazionali incompatibili. Da un punto di vista



giuridico, quindi, la sentenza della Corte di Giustizia Europea ha **l'efficacia della norma europea che sta interpretando**.

La prima questione che si può, quindi, capire – e da qui fare dei parallelismi con l'Iva – è **che la Sentenza della Corte di Giustizia**, fornendo una interpretazione della norma europea, di fatto **dà mandato a disapplicare tutte le norme degli Stati membri che sono incompatibili, e non solo quella dello Stato dal quale è nata la sentenza**; nei casi oggetto di cronaca, la normativa italiana è “sotto accusa” in quanto potenzialmente incompatibile alla luce di **principi emersi in una causa che era nata in Repubblica Ceca**, ma ad esempio sull'Iva la nostra Amministrazione finanziaria ha fornito **una interpretazione eurocompatibile** all'articolo 8, d.p.r. 633/1972 (il quale non è mai stato modificato), a seguito di una **causa nata in Ungheria**. La questione – lo ricordiamo – aveva ad oggetto il fatto che per la normativa nazionale **una merce uscita dalla UE con trasporto a cura del cessionario dopo i 90 giorni era e restava assoggettata ad Iva**, mentre la Corte ha dichiarato questa cosa incompatibile e quindi disapplicabile.

Parlando del Paese magiaro, evidenziamo che **l'Ungheria, negli ultimi 5 anni, ha interpellato la Corte di Giustizia in tema di Iva**, portando il giudice a pronunciarsi con sentenza **in 17 casi**; la Romania 26 volte, la Polonia 21 e la Germania 34. **L'Italia** ha interpellato la Corte, la quale si è pronunciata con sentenza, **solo in 3 casi**, nei quali ne è emersa l'incompatibilità della normativa sulle società non operative del **1994**, la norma del **1988** sui distacchi di personale, ed una “non norma” riguardante la **responsabilità Iva dei rappresentanti doganali**.

Nonostante sui piccoli numeri sia poco corretto fare statistiche, vediamo che dall'Italia interpelliamo in rari casi la Corte di Giustizia, quando lo facciamo **la Corte dà ragione al contribuente, ma ciò succede 30 anni dopo che la norma incompatibile ha danneggiato gli operatori economici italiani**. Volendo citare altri casi “famosi”, pensiamo alla sentenza del 2017 che ha portato a modificare l'articolo 26 in tema di **recupero dell'Iva in caso di procedure fallimentari**, o a quella del 2017 che ha portato a **modificare l'articolo 9 per la non imponibilità dei trasporti in importazione**; andando ancora più indietro, potremmo pensare alla **detrazione Iva sulle auto**, alle **sanzioni sul reverse charge** dove l'Italia adeguò la normativa al **principio di proporzionalità** dopo che due sentenze in cui era coinvolta rimarcarono l'incompatibilità della normativa nazionale; tra la prima sentenza e la modifica normativa passarono 8 anni, all'interno dei quali qualcuno – in Agenzia – riteneva **coerente con il principio di proporzionalità applicare una sanzione del 100% dell'imposta “non evasa” ad errori che non avevano comportato evasione**, come l'errore nel **reverse charge senza frode**.

Le incompatibilità della disciplina Iva e delle relative norme sanzionatorie – ad avviso di chi scrive – non sono poche, e quindi **è auspicabile che** nei giudizi contro gli avvisi di accertamento **i contribuenti chiedano la disapplicazione delle norme interne ed i giudici, qualora sussistano dei dubbi, rinvii la questione alla Corte di Giustizia**.